

# SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

<b>Titolo I</b> .....	2
<b>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b> .....	2
<b>CAPO I</b> .....	2
<b>(Disposizioni per l'attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani e per il superamento del precariato)</b> .....	2
<b>ART. 1</b> .....	2
<i>(Misure urgenti per l'attrattività dei giovani)</i> .....	2
<b>ART. 2 (Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)</b> .....	3
<b>CAPO II</b> .....	4
<b>Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento</b> .....	4
<b>ART. 3</b> .....	4
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</i> .....	4
<b>ART. 4</b> .....	8
<i>(Misure urgenti in materia di reclutamento)</i> .....	8
<b>CAPO III Misure urgenti in materia per il reclutamento di particolari categorie di personale</b> .....	9
<b>ART. 5</b> .....	9
<i>(Disposizioni urgenti in materia di concorsi, corsi e per colmare le carenze organiche della Polizia di Stato)</i> .....	9
<b>ART. 6</b> .....	13
<i>(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale destinato alla funzionalità delle strutture territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno)</i> .....	13
<b>ART. 7</b> .....	14
<i>(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i> .....	14
<b>TITOLO II Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione</b> .....	15
<b>Capo I Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di amministrazioni centrali</b> .....	15
<b>ART. 8</b> .....	15
<i>(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)</i> .....	15
<b>ART. 9</b> .....	16
<i>(Misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero delle imprese del made in Italy e per gli investimenti strategici esteri e nazionali)</i> .....	16
<b>CAPO II</b> .....	17

<b>Disposizioni urgenti in materia di enti locali</b> .....	17
<b>ART. 10</b> ( <i>Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome</i> ) .....	17
<b>ART. 11</b> ( <i>Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali</i> ) .....	19
<b>ART. 12</b> .....	20
( <i>Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023</i> ) .....	20
<b>TITOLO III</b> .....	21
<b>Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni</b> .....	21
<b>ART. 13</b> ( <i>Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali</i> ) .....	22
<b>ART. 14</b> .....	23
( <i>Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione</i> ) .....	23
<b>ART. 15</b> .....	24
( <i>Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi</i> ) .....	24
<b>ART. 16</b> .....	25
( <i>Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie</i> ) .....	25
<b>ART. 17</b> .....	26
( <i>Misure urgenti per il Giubileo</i> ) .....	26
<b>ART. 18</b> ( <i>Razionalizzazione delle inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i> ) .....	27
<b>Art. 19</b> ( <i>Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	27
<b>Art. 20</b> ( <i>Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa</i> ) .....	29

## Titolo I

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### CAPO I

(Disposizioni per l'attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani e per il superamento del precariato)

#### ART. 1

*(Misure urgenti per l'attrattività dei giovani)*

1. Al comma 1, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodo: *«Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del precedente periodo, le amministrazioni di cui al comma 1 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.»*

## **ART. 2**

### ***(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione )***

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di operai specializzati effettuate dall'Agenzia Industrie Difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2024-2026, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, può assumere a tempo indeterminato n. 15 unità di personale non dirigenziale ulteriori rispetto alla vigente pianta organica di ruolo, nonché convertire in posti di ruolo 10 delle 20 posizioni a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 347, legge 30 dicembre 2018, n. 145. I bandi possono prevedere la valorizzazione del personale che al 31 dicembre 2025 abbia maturato almeno 3 anni di servizio presso l'Autorità, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili. ovvero procedere per il personale non dirigenziale con le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sempre nel predetto limite del 50 per cento dei posti disponibili e fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio al 31 dicembre 2025. Per il personale di cui al precedente periodo l'inquadramento nei ruoli avviene nella carriera e livello retributivo maturato alle dipendenze di ARERA e posseduto all'atto dell'immissione nei ruoli dell'Autorità. L'ARERA, inoltre, può immettere nei propri ruoli le risorse di carriera non dirigenziale di cui già si avvale, ai sensi dell'art. 1, comma 12, decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 e dell'art. 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, nell'ambito del contingente di 15 unità di personale già collocate presso l'Autorità in posizione

di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche o autorità indipendenti. L'immissione nei ruoli avviene con inquadramento del dipendente nella qualifica posseduta nella amministrazione di provenienza in ragione del livello retributivo ivi maturato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, duecento unità di personale non dirigenziale a elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area Funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 200 unità di personale dell'Area Funzionari. Conseguentemente, a seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 5.159.159 per l'anno 2025 e a euro 10.318.317 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025.

## CAPO II

### Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento

#### ART. 3

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento

*delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di provenienza assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La presente disposizione non trova applicazione per la Presidenza del consiglio dei ministri.*

b) all'articolo 35, comma 5-ter:

- 1) Dopo le parole “*da leggi regionali*” sono inserite le seguenti: “*e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;
- 2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «*Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo*».
- 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “*Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.*”;

c) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti: «*5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito; quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito; e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul portale e sul sito dell'amministrazione procedente in area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità del portale di cui all'articolo 35-ter. 5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate. 5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni*

*terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;*

d) All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

*4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, nonché le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di motivate esigenze da parte delle amministrazioni interessate, può autorizzare eventuali deroghe.*

*4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.*

*4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).*

*4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.*

*4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:*

a) *organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;*

b) *organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 99, previa ricognizione dei fabbisogni;*

c) *organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*

d) *pubblica, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto*

*previsto dall'articolo 35-quater;*

*4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), trasmette una relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.».*

2) Al comma 5, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo, le parole “*Tale commissione*”, sono sostituite dalle seguenti: “*La Commissione Ripam*”.

e) al comma 2, dell'articolo 35-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche della pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.*».

f) all'articolo 38, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che partecipano con il titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai sensi del primo periodo, con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento all'espletamento della procedura entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.»;*

2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, che abbia maturato, in tali posizioni, almeno 12 mesi di servizio e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro il 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La presente disposizione non trova applicazione per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. *L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-quater. Il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, sulla base di motivate esigenze, le singole amministrazioni ad indire ed organizzare proprie procedure concorsuali*».

#### **ART. 4**

##### ***(Misure urgenti in materia di reclutamento)***

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «*reclutamento di personale*» sono inserite le seguenti «*non dirigenziale*».

3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole «*dirigenziale e non dirigenziale*» sono inserite le seguenti «*in servizio presso i predetti enti*».

4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale», sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il seguente periodo “in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.” è soppresso e aggiungere “per l’attuazione di tali misure”.

6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare la procedura EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate all'entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse fino al 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.

7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025-2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 129.

9. Alle graduatorie approvate nell'anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over di cui all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,



non si applica il limite di cui al quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **CAPO III**

#### **Misure urgenti in materia per il reclutamento di particolari categorie di personale**

#### **ART. 5**

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di concorsi, corsi e per colmare le carenze organiche della Polizia di Stato)***

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:
  - a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di test psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» e da apposite «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali», adottate con provvedimento del Direttore centrale di Sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;
  - b) con decreto del Direttore centrale di Sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del presidente.
4. I provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.
5. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) all'articolo 6-bis:

- a) al comma 1 le parole *“al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- b) al comma 2:
- 1) al primo periodo, le parole *“di cui al comma 1, i frequentatori”* sono sostituite dalle seguenti: *“, gli allievi agenti”*;
  - 2) al secondo periodo, le parole *“del primo semestre di corso il direttore della scuola”* sono sostituite dalle seguenti: *“di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale”*;
  - 3) dopo il secondo è aggiunto il seguente periodo: *“Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.”*;
  - 4) all'ultimo periodo, le parole *“all'espletamento delle attività del secondo semestre”* sono sostituite dalle seguenti: *“al semestre di applicazione pratica”*;
- c) al comma 3, le parole *“In deroga a quanto previsto dal comma 1,”*, *“secondo”* e *“formazione ed”* sono soppresse;
- d) al comma 4:
- 1) le parole *“Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,”* sono sostituite dalle seguenti: *“Al termine del primo semestre,”*;
  - 2) le parole *“dal regolamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza”*;
  - 3) le parole *“ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità”* sono sostituite dalle seguenti: *“ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2”*;
  - 4) prima delle parole *“prestano giuramento”* sono inserite le seguenti: *“gli agenti in prova”*;
  - 5) le parole *“agli uffici”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle articolazioni”*;
- e) al comma 5, le parole *“del reparto o dell'ufficio”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza”* e le parole *“degli esami”* sono sostituite dalle seguenti: *“del corso”*;
- f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
- “6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione*

*dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.”;*

- g) al comma 7, le parole “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- 2) all'articolo 24-*quater* il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione*”;
- 3) all'articolo 27, comma 7, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- 4) all'articolo 27-*ter*:
- a) al comma 6 la parola “*applicativo*” è sostituita dalla seguente: “*operativo*”;
- b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  
“*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*  
*6-ter. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 5:
- a) al comma 3 le parole “*della durata di sei mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*di durata non superiore a sei mesi*”;
- b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:  
“*7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;

- c) al comma 8, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- 2) all’articolo 20-*quater* il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.*”;
- 3) all’articolo 25-*bis*:
- a) il comma 9 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- b) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “*10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;
- 4) all’articolo 25-*ter*, il comma 5 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.*”;
- 5) all’articolo 25-*quater*, alla lettera b), dopo le parole “*di fine corso*” sono aggiunte le seguenti: “*o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia*”.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall’articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
9. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
10. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente: «c-sexies. Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2029 secondo i seguenti criteri:

1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;»;

b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»;

c) alla lettera c-quinquies), le parole: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» è sostituita dalla seguente: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)».

11. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi della lettera c-sexies) del medesimo articolo 2, comma 1, possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.

## ART. 6

### ***(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale destinato alla funzionalità delle strutture territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno)***

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole «*all'area degli assistenti,*» sono aggiunte le seguenti: «*profilo di assistente amministrativo,*».

4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, i bandi possono prevedere la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno, che ha maturato almeno un anno di servizio fino alla data del 30 aprile 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.029.159 per l'anno 2025 e ad euro 8.058.319 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 356.009 per l'anno 2025 ed euro 712.018 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. **(IN VALUTAZIONE RGS)**

## **ART. 7**

### ***(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

3. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da realizzarsi attraverso il riordino delle carriere del personale del Corpo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

4. All’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole “10 gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2025”.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di amministrazioni centrali**

#### **ART. 8**

#### ***(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)***

1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l’istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di trenta unità di personale che possono essere scelte nell’ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per almeno quindici unità, di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo dell’amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate al Centro di Formazione e studi Formez PA è autorizzata, a decorrere dall’anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere

dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole «fascicolo elettronico del dipendente,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'art. 35.01 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro.».

3. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di sei unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 700.000 euro, su base annua, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante .....(valutare eventuale rateo per il 2025)

## **ART. 9**

### ***(Misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero delle imprese del made in Italy e per gli investimenti strategici esteri e nazionali)***

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo le parole "è costituita una segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e"; dopo le parole "i compiti inerenti" sono aggiunte le seguenti: "al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,". Conseguentemente alla nota numero 8 dell'allegato n. 1 al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri".

2. All'articolo 30, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al primo periodo, le parole "le finalità di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti "coordinare le attività e i servizi di



assistenza successivi all'investimento estero, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di ~~relativa~~ attuazione, " e le parole "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale"; il secondo periodo è soppresso;

3. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023 - 2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025»

b) al quarto periodo, le parole "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 313.691,76 a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, da euro 3.069.784 a 2.743.270. Conseguentemente, al predetto articolo 26, comma 2, il numero "50", riferito alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico, è sostituito con il numero "43".

5. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "esteri" è soppressa;

b) al comma 2, la parola "esteri" è soppressa e dopo le parole "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche".

6. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Strategico Mattei di cui al decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma "Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile" finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono deliberate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale in conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

## CAPO II

### Disposizioni urgenti in materia di enti locali

#### ART. 10

##### *(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome)*

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «*le unioni di comuni*» sono aggiunte le seguenti: «*nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016*».

2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole «*superiore a 100.000 abitanti*» sono aggiunte le seguenti: «*e nei comuni capoluogo di provincia*».

*compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)». **in valutazione RGS***

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.*».

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "funzioni di stazione appaltante", sono sostituite con le seguenti "funzioni di centrale di committenza".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole "in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025";

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, le parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024" sono soppresse."

7. Al comma 5 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.*»

8. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto ministeriale adottato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è differito al 22 marzo 2027.

9. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ovvero disponibili su contabilità speciali istituite per l'attuazione di interventi compatibili con le finalità di cui al presente articolo. Con i provvedimenti

commissariali di cui al comma 2 sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5". **IN VALUTAZIONE RGS**

10. All'articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6: il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al quinto periodo, è erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA.” e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.”;

b) al comma 7, dopo le parole “effetto analogo” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

## ART. 11

### *(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)*

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall'Albo con applicazione dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all'Albo di competenza. Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 anni dall'iscrizione, è comunque cancellato dall'Albo con applicazione del predetto articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

2. Per i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti all'Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, il comma 1 si applica a decorrere dalla predetta data.

3. Le cancellazioni disposte ai sensi dei commi 1 e 2 si aggiungono alle assunzioni di segretari autorizzabili secondo la normativa vigente.

4. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del Sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con decreto del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa e i relativi oneri non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa.

5. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

**O, in alternativa**

5. Le risorse del fondo, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. **(in valutazione RGS)**

## ART. 12

### *(Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023)*

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'art. 20-sempies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, i medesimi enti locali sono autorizzati, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, a provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i 21 rispettivi periodi di servizio, il Commissario Straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter, è autorizzato a provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al comma 4 del citato articolo 20-ter le parole "di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri

di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento di compiti relativi a:

- a) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
- b) valutazione della natura e della rilevanza della contaminazione;
- c) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
- d) comunicazione e informazione sulle criticità ambientali e sui relativi interventi di contrasto.

6. Entro **XX** giorni dalla data di entrata in vigore, del presente decreto ciascun soggetto interessato dalla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" comunica al Commissario di cui al comma 5 le informazioni concernenti ogni intervento programmato ovvero attuato e le relative fonti di finanziamento.

7. Il Commissario di cui al comma 5, entro **XX** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione avente a oggetto:

- a) la ricognizione degli interventi programmati ovvero attuati dai soggetti di cui al comma ~~2~~ 6 con indicazione delle relative fonti di finanziamento;
- b) l'elenco degli interventi prioritari;
- c) il cronoprogramma a breve, medio e lungo termine degli interventi e l'indicazione dell'eventuale fabbisogno finanziario;
- d) un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".

8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa ai soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi **X** giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5 ~~±~~.

9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione avente a oggetto le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c) e d), almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario adempie all'attività di cui al primo periodo con **cadenza mensile**.

10. I soggetti di cui al comma ~~2~~ 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che il medesimo ritenga necessario acquisire ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

11. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, le parole "quindici unità" sono sostituite dalle seguenti: "venti unità".

12. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

13. Agli oneri di cui al comma 11 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019. **Agli oneri di cui al comma 8, pari a ....., si provvede mediante ....**

### TITOLO III

#### Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

#### Capo I

## Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

### ART. 13

#### *(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

*«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.*

*3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».*

2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pure in servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza”. Anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111,



è ricostituito presso l’Agenzia delle entrate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **ART. 14**

##### ***(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)***

1. Il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso

2. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all’articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *«1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell’attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, ivi incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all’interno del medesimo elenco.»*

3. All’articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., le parole *«a decorrere dall’anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo»* sono sostituite dalle parole *«a iniziare dagli importi già percepiti dall’anno 2022 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.»*

4. All’articolo 24 della legge 4 ottobre 2010, n. 183, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *«5-bis. L’inosservanza dell’adempimento relativo alla comunicazione dei dati, nel termine previsto dal comma 5, sarà considerata ai fini della valutazione della performance individuale del responsabile preposto all’adempimento individuato dell’amministrazione.»*

5. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l’indennità prevista dall’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell’erogazione della medesima indennità.

6. All’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: *“Al suddetto personale civile in servizio alla data del 31.12.2024, ad esclusione di quello di cui all’art. 5 comma 5, viene corrisposto dall’anno 2025 un assegno ad personam, pari al valore medio pro capite del trattamento accessorio per area di appartenenza erogato nell’anno 2022*

*ai dipendenti dell'Ente. La dotazione del fondo accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata quale somma algebrica del valore medio pro capite per aree riferite alle risorse stabili e variabili erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermi restando gli eventuali incrementi precedentemente determinati del fondo stesso.*” Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **IN**

#### **VALUTAZIONE RGS**

7. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica»;

8. All’art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale Enac, sono confermati i valori dell’indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.» .

9. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) assegni fissi per il personale docente a tempo indeterminato, per il personale ricercatore a tempo indeterminato, per il personale ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché per il personale ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»;

10. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l’ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, la percentuale di cui al periodo precedente può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».

11. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

## **ART. 15**

### ***(Misure urgenti per la funzionalità dell’Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)***

1. L'Unione Italiana Tiro a Segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l’Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.



All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le previsioni di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.*»;

b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente: «*7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati nei ruoli del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche del medesimo dicastero e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.*».

## ART. 16

### *(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)*

#### 1. **IN CORSO DI ELABORAZIONE**

2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dal 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente Riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. ANSFISA procede all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che al personale di ex area I sia attribuita la corrispondente area A del CCNL comparto Funzioni Centrali-tabelle ENAC, al personale di ex area II sia attribuita la corrispondente area B e al personale di area III sia attribuita la corrispondente area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31.12.2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. **IN VALUTAZIONE RGS**

4. Al fine di corrispondere al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di euro 11.237.463 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2025 utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile.

5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## **ART. 17**

### **(Misure urgenti per il Giubileo)**

1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'art. 13 del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025", al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella Regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei Giovani nel periodo di gestione degli stessi dalla Struttura commissariale di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire il ripristino degli edifici scolastici e del materiale didattico per gli eventuali danni subiti per l'utilizzazione degli stessi per le finalità di cui al comma 1, è assegnata la somma di un milione di euro all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con contestuale riduzione della stessa somma dal Fondo Nazionale di Protezione Civile per le attività di previsione e prevenzione per l'anno 2025.

4. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari di cui ai DPCM 11.04.2024 e 10.06.2024, la Regione Lazio è autorizzata a finalizzare la quota complessiva di euro 5.760.000,00 delle risorse di cui all'art. 1, comma 496, lett. c) della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento, di incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2 e comma 6, del D. Lgs. 165/2001, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato di ulteriori 20 unità di personale appartenente ai profili necessari e per il riconoscimento al personale dirigenziale, al personale titolare di EQ e al personale percettore di indennità omnicomprensiva della struttura regionale di protezione civile di una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio,

commisurata ai giorni di effettivo impiego nello svolgimento delle attività giubilari, e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del Numero Unico di Emergenza 112, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali Uniche di Risposta di Roma e Provincia di ulteriori 20 unità, attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali, alla contrattazione collettiva di comparto e alle previsioni del PIAO, sono a carico delle risorse del Giubileo 2025 e nei limiti delle risorse disponibili. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario e alla maggiorazione della indennità omnicomprensiva per le categorie D titolari di EQ possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili”.

## **ART. 18**

### **(Razionalizzazione delle inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei confronti degli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Dalla medesima data cessano di trovare applicazione le disposizioni sull'inabilità assoluta e permanente alla mansione, sull'inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro di cui agli articoli 68 e 70, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, prima comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 7, della legge 11 aprile 1955, n. 379 e della permanente inidoneità psicofisica di cui all'articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai procedimenti in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

## **Art. 19**

### **(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)**

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. La direzione svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione delle relazioni internazionali e i rapporti bilaterali in materia di prevenzione dei reati finanziari, quali il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa e partecipazione ai relativi gruppi di lavoro tematici del G7 e del G20. Coordinamento della delegazione italiana per i lavori del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Attività di coordinamento e segreteria del Comitato sulla sicurezza finanziaria (CSF) per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario;
- b) elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza. Trattazione in sede europea e internazionale delle materie di competenza. Politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Rapporti con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni pubbliche italiane ed estere. Rapporti con le associazioni di categoria e gli operatori del settore finanziario. Rapporti con l'Ufficio legislativo e gli organi consultivi dello Stato, Consiglio di Stato e Avvocatura generale dello Stato, nelle materie di competenza;
- c) vigilanza sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari. Analisi, proposta, attuazione e monitoraggio delle attività di controllo svolte direttamente o tramite la Guardia di finanza. Individuazione degli obiettivi, delle priorità strategiche e sorveglianza delle funzioni di supervisione e operative svolte dagli organismi di autoregolamentazione e dall'Organismo agenti e mediatori (OAM) in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In quanto autorità di supervisione capofila, rapporti con i supervisori nazionali, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
- d) procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, e del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle misure restrittive disposte da regolamenti europei ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per la violazione della normativa in materia valutaria, e di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale, di materia di comunicazioni delle operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Gestione di tutti gli adempimenti connessi alla custodia, al realizzo e alla restituzione dei valori sequestrati, nonché di tutti quelli connessi alla riscossione dei crediti erariali, a seguito dei procedimenti sanzionatori di competenza. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Funzioni di segreteria della commissione consultiva in materia valutaria e antiriciclaggio. Attività di consulenza e indirizzo concernente i procedimenti sanzionatori e il contenzioso per la violazione della normativa sul contante di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. Nelle more del perfezionamento dei conseguenziali provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, la stessa è collocata presso il dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e la direzione opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro che svolge le seguenti funzioni:
- a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
- b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero medesimo.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Al fine di garantire una corretta ripartizione delle competenze attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica del medesimo è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale con conseguente soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sei posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e quattro tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di particolare complessità e rilevanza, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

7. Al comma 13-bis dell'articolo 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «*Ai fini del monitoraggio*» sono aggiunte le seguenti: «*della nuova governance europea di cui ai Regolamenti UE 1263/2024, 1264/2024 e 1265/2024 nonché del monitoraggio*».

8. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole “*Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo*” sono sostituite dalle seguenti “*Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo*”. L'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito dalla Tabella A – Ambiti territoriali del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

## **Art. 20**

### **(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa**

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 891:

1) alla lettera a):

1.1) dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità»;

1.2) le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica»;

1.3) le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse.

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui alla lettera a), del presente comma, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b), del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b), è accantonata e resa indisponibile per la gestione.».

3) alla lettera b):

3.1) dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa»;

3.2) il periodo «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione» è sostituito con il seguente: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione». b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

891-*bis*: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
- b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali».

«891-*ter*: In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 marzo 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-*quater*. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette Amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-*quater*. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-*ter*, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 891-*quater* del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.